



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 79 DEL 12/11/2024

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA',
ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E
ASSOCIAZIONISMO**

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

PRESENTATA DA: DE LUCA ERIKA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI E RELATIVE TARIFFE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

ATTESO che la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come “*trasporto pubblico locale*” e, come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei “*servizi a domanda individuale*” poiché non ricompreso nell’elenco di cui al D.M. 31/12/1983, emanato ai sensi dell’art. 6, co. 3 del D.L. n. 55/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 131/1983;

VISTO il D.Lgs. n. 201/2022, avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”,

PRESO ATTO che gli artt. 112, 113 e 117 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati abrogati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 201/2022;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la materia delle tariffe, non è quindi più possibile riferirsi al succitato art. 117 del TUEL, che forniva criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi pubblici;

VISTO l’art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 201/2022, il quale definisce: “c) «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;



COMUNE DI ROVIGO

VISTO che sempre il già menzionato art. 2, alla lettera h), definisce le tariffe *“i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte”*, specificando nel successivo art. 3 che le stesse devono essere orientata a costi efficienti, ossia i costi che sopporterebbe un’impresa media del settore;

VISTO inoltre che, l’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 201/2022, stabilisce che: *“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*;

PRESO ATTO che, in attuazione del succitato art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 201/2022, è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2024, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*.

VISTO il predetto Decreto Direttoriale n. 639/2024, il quale all’art. 1 recita che: *“In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022, vengono adottati i seguenti atti: linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n.1) e schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2)”*;

PRESO ATTO che i servizi interessati dal Decreto in parola sono quelli non demandati alla competenza di un’Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione;

PRESO ATTO inoltre che, in fase di prima applicazione, fra i servizi individuati è espressamente ricompreso anche il trasporto scolastico;

CONSTATATO quindi che il trasporto scolastico sostanzia un servizio di interesse generale usufruito dalla collettività e meritevole di tutela;

PRECISATO inoltre che, l’erogazione dello stesso, deve garantire l’accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti;

TENUTO CONTO che il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale;

VISTO l’art. 5, co 2 del D.Lgs. n. 63/2017, il quale prevede che: *“2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza diparte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.”*;

VISTO l’art. 3, co. 2 del D.L. n. 126/2019, ove si legge: *“2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”*;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 25 del 07/10/2019, nella quale i Magistrati contabili hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“(omissis...) Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e*



COMUNE DI ROVIGO

della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano (omissis...)";

RAVVISATI prevalenti interessi pubblici al pieno diritto alla crescita consapevole ed allo studio dei propri cittadini, alla coesione sociale ed all'ambiente mediante la limitazione dell'inquinamento automobilistico, perseguiti attraverso il trasporto scolastico, per cui si rende necessario proseguire attraverso un sistema di contribuzione da parte delle famiglie calcolato sulla base dell'ISEE (Indicatore delle Situazione Economica Equivalente);

RITENUTO che, per tale ragione, l'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato;

RILEVATO che, le condizioni di svolgimento dell'attuale appalto del servizio di trasporto scolastico aggiudicato fino al 30/06/2025, sono in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

RILEVATO inoltre che, effettivamente, il servizio in parola si realizza con un "*costo efficiente*" oltre che nell'equilibrio-finanziario della gestione, ciò in quanto al momento dell'appalto, nella determinazione del calcolo della spesa del servizio, si era proceduto in modo analitico prendendo in considerazione le singole voci di costo che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere, secondo parametri di riferimento quali i giorni di attività per ciascun anno scolastico, i mezzi utilizzati, i chilometri percorsi ed il costo della manodopera desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro per il tipo di servizio;

RAVVISATO che il Comune di Rovigo è dovuto intervenire e dovrà proseguire in tal senso, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, mediante compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile il servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato;

RAVVISATO inoltre che, ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 201/2022, l'Ente potrà prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2020, con la quale veniva disposto di mantenere sostanzialmente inalterate, per l'anno scolastico 2020/2021, le tariffe già in vigore nel precedente esercizio finanziario, nonostante le stesse coprissero solo una modesta percentuale del costo del servizio;

TENUTO CONTO che, tale decisione, è stata mantenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2021 anche per l'anno scolastico successivo (ovvero A.S. 2021/2022) introducendo al contempo, seppure con una contenuta variabilità, delle differenziazioni tariffarie ponderate sulla situazione economica delle famiglie degli utenti in base alle seguenti n. 4 quattro fasce ISEE:

- prima fascia per utenti con un ISEE inferiore ad € 8.000,00;
- seconda fascia per utenti con ISEE compreso tra € 8.000 ed € 15.999,99;



COMUNE DI ROVIGO

- terza fascia per utenti con ISEE compreso tra € 16.000,00 ed € 23.999,99;
- quarta fascia per utenti con ISEE pari o superiore ad € 24.000,00,

TENUTO CONTO inoltre che, a ciascuna fascia ISEE venivano associate due specifiche tariffe, vale a dire per il viaggio di andata e ritorno e per la sola andata o ritorno, ciò a prescindere dal tipo di scuola frequentata (dall'asilo nido alla secondaria di primo grado);

RILEVATO che, la tariffa più elevata, veniva definita in € 360,00, a scalare in base al tipo di percorso (vale a dire per il viaggio di andata e ritorno e per la sola andata o ritorno) ed alla fascia ISEE, così da agevolare gli utenti *“meno abbienti”*;

CONSTATATO che, la summenzionata tabella tariffaria è stata in seguito confermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2021 per l'anno scolastico 2022/2023, ciò in quanto si è ritenuto importante supportare, mediante una politica tariffaria, le famiglie nel periodo post pandemico da emergenza Covid-19;

CONSTATATO inoltre che, la stessa tabella tariffaria, è stata convalidata anche per i successivi anni scolastici 2023/2024 (mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2023) e 2024/2025 (mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28/12/2023), ciò in considerazione della situazione economica legata ai forti rincari gravanti sulle famiglie a causa dei conflitti internazionali;

RITENUTO che, per tutte le motivazioni suesposte e per l'assenza di prospettive di miglioramento della situazione socio-economica, si debba confermare anche per l'anno scolastico 2025/2026 le tariffe già in vigore per l'A.S. 2024/2025, salvo ulteriori modifiche normative o interpretazioni autentiche della norma che impongano diversa deliberazione;

RITENUTO pertanto, di approvare le tariffe di cui al prospetto allegato *“A”* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, approvato con il D.P.R. n. 62/2013, ed il *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo”*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione Esercizio 2024/2026 e relativi allegati”* e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, recante *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione Dotazioni Finanziarie”* e successive variazioni;



COMUNE DI ROVIGO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'1/02/2024, di *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026”* e successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, che conferisce alla Dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore *“Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà, Istruzione Università, Sport, Politiche Giovanili ed Associazionismo”*;

DATO ATTO che il precedente Responsabile dei Procedimenti della Sezione Istruzione e Università è stato recentemente trasferito ad altro Servizio e che quindi, nelle more della nomina del sostituto, la Dirigente Dott.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione;

VISTO in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 13 del vigente Statuto dell'Ente, riguardanti le competenze del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- b) dal responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile: favorevole

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di confermare per l'anno scolastico 2025/2026 le tariffe già in vigore nell'anno scolastico 2024/2025, salvo ulteriori modifiche normative o interpretazioni autentiche della norma che impongano diversa deliberazione;
3. di approvare il prospetto allegato *“A”*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente *“Provvedimenti–Provvedimenti Organi di indirizzo politico”*, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio *on-line*;
6. di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di garantire i successivi adempimenti;



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 12/11/2024

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale